



Sindacato
Nazionale
Autonomo
Lavoratori
Scuela

CONF. S. A. L.
Confederazione
dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

Segreteria Provinciale di Treviso

Viale della Repubblica, 19/B
31020 Fontane di Villorba - Treviso
Tel. (0422) 318026 - Fax (0422) 424822

E-mail: veneto.tv@snals.it

Web: www.snals.it/tv

IL PERSONALE DOCENTE E ATA NON PUÒ ESSERE OBBLIGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI

Come avviene da molti anni a questa parte, **all'inizio di ogni anno scolastico, molti Dirigenti scolastici si affrettano con circolari interne molto discutibili a far passare per obbligatoria**, per il personale Docente e ATA, **la somministrazione dei farmaci durante le ore di scuola** riguardante gli alunni affetti da particolari patologie.

Dette **circolari** (riferendosi genericamente alla sicurezza o all'obbligo di soccorso, che sono altra cosa), **oltre a destare preoccupazione tra il personale della scuola, creano angoscianti aspettative da parte delle famiglie** e sembrano sottovalutare il necessario coinvolgimento dei soggetti effettivamente obbligati alla somministrazione di cui trattasi (ULSS ed Enti locali).

Eppure le linee guida contenute nelle raccomandazioni, emanate dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Moratti) e dal Ministro della Salute (Storace) nel lontano 25 novembre 2005, **parlano chiaro**:

art. 3 - "La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica ...dell'alunno. ...";

art. 4 - "I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- **verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci**, ove non già autorizzata ai genitori, esercenti la potestà genitoriale o loro delegati.

Qualora nell'edificio scolastico, **non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale**, i dirigenti scolastici possono procedere,, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. **Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni,, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali**, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). **In difetto delle condizioni sopra descritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno**

Dalle linee guida, quindi, **emerge** a chiare lettere **che la somministrazione dei farmaci da parte del personale Docente o ATA è soggetta alla disponibilità e non all'obbligatorietà**.

Per quanto sopra, viste le linee guida e **in assenza di obblighi contrattuali**, è evidente che **il personale scolastico non può essere obbligato alla somministrazione dei farmaci**.

Si invita il personale Docente e ATA a segnalare allo SNALS di Treviso eventuali abusi e imposizioni, onde porre in essere le necessarie azioni sindacali e, se del caso, legali.

Treviso, 30 settembre 2017

Il Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci